

Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali



PROPOSTE EMENDATIVE CIA-AGRICOLTORI ITALIANI

C. 3495

Art. 4

Dopo il primo comma inserire il seguente:

« 1-bis. Per le imprese agricole il contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta di cui al precedente comma, è riconosciuto in misura pari al 10 per cento »

Relazione:

Con la proposta si interviene per includere, tra i beneficiari dell'importante misura di sostegno prevista dall'articolo 4, anche le imprese agricole non considerate "energivore" ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017. In considerazione di possibili consumi di energia inferiori rispetto ai beneficiari sopra citati, il contributo è riconosciuto in misura pari al 10 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata.

C. 3495

Art. 6

1. *All'articolo, apportare le seguenti modifiche:*
 - a) *alla Rubrica, dopo le parole «dell'autotrasporto» inserire le seguenti «e del settore agricolo»;*
 - b) *dopo il comma 6 inserire il seguente «6-bis. Fino al 31 dicembre 2022, l'accisa sui carburanti per uso agricolo, prevista dal Decreto legislativo 26 ottobre 1995 , n. 504, non è dovuta»*
 - c) *al comma 7 sostituire le parola «79,6 milioni di euro» con le seguenti «476,9 milioni di euro»*
2. *Agli oneri di cui al primo comma, valutati pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

Relazione:

L'emendamento che si propone ha l'obiettivo di sterilizzare l'applicazione delle accise sui carburanti utilizzati per finalità agricole allo scopo di attenuare l'insostenibile incremento dei costi di produzione per le imprese agricole e consentire alle stesse di continuare ad esercitare l'attività di produzione agricola. La misura che si propone ha un effetto limitato al 2022 con la prospettiva di assistere ad una riduzione dei costi energetici già a partire dalla fine di quest'anno. Con l'esclusione dall'applicazione dell'imposta sui consumi si riduce anche l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunte che verrebbe calcolata solo sulla parte del prezzo di acquisto. La stima di minor gettito per i prossimi 9 mesi del 2022 è circa pari a 400 milioni di euro.

C. 3495

Art. 11

Al primo comma, apportare le seguenti modificazioni

:

a) la lettera a) è soppressa

b) alla lettera b):

- I. *il comma 1-septies è sostituito dal seguente:* «1-septies . Il comma 1 non si applica agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, a condizione che tali impianti:
 - a. siano collocati in aree agricole marginali o su superficie agricola non coltivata da almeno 5 anni;
 - b. occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale;
 - c. occupino un superficie agricola aziendale complessivamente non superiore a 30.000 metri quadrati.
- II. Al comma 1-octies le parole da «e occupino un superficie» fino a fine periodo, sono eliminate.

Relazione:

L'emendamento proposto si pone l'obiettivo di rendere il testo normativo più aderente alla volontà e alle attenzioni del legislatore particolarmente sensibile ai tempi dell'ambiente, della transizione ecologica e allo stesso tempo della produzione di derrate alimentari per ridurre la nostra dipendenza da approvvigionamenti esterni. Su questi presupposti si propone di eliminare il limite di superficie per gli impianti agro-voltaici, atteso che gli stessi devono assicurare la produzione agricola al suolo e quindi obbligano gli imprenditori agricoli ad assicurare la condizione produttiva, previa revoca dei benefici concessi. Di senso opposto, ma coerente con la ratio normativa e le linee strategiche del PNRR, la conferma della superficie proporzionale del terreno destinato ad ospitare impianti fotovoltaici a terra che non può eccedere il 10 per cento della superficie agricola aziendale. In aggiunta a questo parametro dimensionale ed onde evitare la realizzazione di enormi distese di impianti fotovoltaici a danno della produzione agricola, si propone di stabilire in tempo massimo di superficie utilizzabile pari a 30.000 metri quadri e la realizzazione di questi impianti su terreni incolti o marginali.

C. 3495

Art. 11

Dopo l'articolo inserire il seguente:

*«Art. 11-bis
(Credito d'imposta costi di produzione agricoltura)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime in agricoltura, alle imprese agricole singole o associate si applica un sistema di incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 % della differenza tra le spese sostenute per l'acquisto dei mezzi e dei fattori di produzione in ciascuno negli anni 2021 e 2022 rispetto a quelle sostenute, per il medesimo scopo, nell'anno 2020. Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 euro per ciascun beneficiario.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per l'acquisto delle seguenti categorie dei mezzi di produzione agricola:
 - a) Fertilizzanti
 - b) Fitosanitari
 - c) Mangimi
 - d) Sementi e piantine
 - e) Prodotti energetici
3. Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
4. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di 2022 nel caso gli scostamenti riguardino l'annualità 2021 e dal 2023 nel caso sia interessato all'incremento dei costi di cui al comma 2 l'anno 2022. In alternativa è consentita la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Relazione:

Con la proposta di emendamento si vuole introdurre un sistema di incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime in agricoltura. Sono già da diversi mesi che le imprese si trovano a dover competere su un mercato caratterizzato da una crescita esponenziale dei mezzi correnti di produzione. Un contesto difficile, destinato a peggiorare nel prossimo futuro e che non trova nelle dinamiche dei prezzi agricoli una tendenza analoga. A tal fine il credito d'imposta proposto è calcolato nella misura pari al 20 % della differenza tra le spese sostenute per l'acquisto dei mezzi e dei fattori di produzione in ciascuno negli anni 2021 e 2022 rispetto a quelle sostenute, per il medesimo scopo, nell'anno 2020. Le spese oggetto dell'incentivo fiscale sono quelle relative all'acquisto di fertilizzanti, fitosanitari, mangimi, sementi e piantine, prodotti energetici.

C. 3495

Art. 11

Dopo l'articolo inserire il seguente:

*«Art. 11-bis
(Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime nel settore agricolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura, con una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al primo comma.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".
4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Relazione:

Con la proposta si intende introdurre un Fondo necessario a garantire la sostenibilità economica delle imprese agricole in seguito agli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime. Le imprese agricole sono infatti alle prese con il rincaro dei costi produttivi necessari all'espletamento delle proprie attività. Un rincaro che, tra l'altro e come evidenziato a livello statistico e previsionale, è destinato, qualora non si intervenga nell'immediato, ad aumentare la propria dimensione ponendo a rischio concreto la redditività delle imprese agricole e, di conseguenza, il mantenimento del tessuto sociale ed economico dei territori rurali italiani.

Art. 11

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Rifinanziamento Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole)

1. Al fine di contenere gli effetti derivanti dalla crisi russo-ucraina sui comparti del mais, delle proteaginose, della zootecnia, il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 1 comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n.178, è incrementato con una dotazione finanziaria di euro 100 milioni per l'anno 2023.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse cui al comma precedente.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.
4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Relazione:

Con la proposta si intende rifinanziare il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, (articolo 1 comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n.178) al fine di contenere gli effetti della crisi russo-ucraina sui comparti maggiormente esposti e colpiti sia direttamente (per effetto degli scambi commerciali) sia indirettamente (in seguito a tensioni sui mercati mondiali e/o speculazioni finanziarie).

C. 3495

Art. 11

Dopo l'articolo inserire il seguente:

*«Art. 11-bis
(Ristrutturazione debito aziende agricole)*

1. A favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 c.c., indipendentemente dalla natura giuridica e dal regime fiscale adottato, il cui livello di indebitamento verso l'erario, gli enti locali, gli enti previdenziali e gli istituti di credito, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sia pari o superiore al 30% del fatturato prodotto nel 2021, viene concessa la possibilità di consolidare l'intero ammontare del debito attraverso un apposito finanziamento erogato dagli Istituti di credito con una garanzia diretta a titolo gratuito da parte dell' Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare ovvero del Mediocredito Centrale S.p.a
2. Il finanziamento di cui al primo comma è da intendersi pari al 100% del livello di indebitamento complessivo e dovrà essere restituito in 10 annualità con rate costanti trimestrali e nel limite massimo di 30 mila euro per ciascun beneficiario.
3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono definite le modalità attuative per l'erogazione della presente misura.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Relazione:

La proposta intende introdurre la possibilità di consolidare il debito delle imprese agricole alle prese con una fase particolarmente difficile dettata dalla "fiammata" dei costi dei fattori di produzione, dalle conseguenze e speculazioni finanziarie dovute alla crisi russo-ucraina e dalle emergenze sanitarie particolarmente gravosa per comparti simbolo del Made in Italy (suinicoltura, avicoltura).

C. 3495

Art.41

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 41-bis
(Fondo per la sicurezza alimentare)

1. Al fine di fronteggiare il rischio di approvvigionamento dei prodotti cerealicoli in seguito agli impatti della crisi russo-ucraina, nello Stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali è istituito un a copertura delle polizze assicurative sottoscritte dagli imprenditori agricoli a garanzia del prezzo mediamente praticato sui prodotti cerealicoli nel mese di marzo 2022, qualora il prezzo praticato al momento del raccolto della campagna agraria 2022 risulti inferiore.
2. Con Decreto del Ministro delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge sono individuate le modalità applicative del Fondo di cui al comma precedente.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 100 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Relazione:

Il presente emendamento ha l'obiettivo quello di intervenire sulla volatilità dei prezzi dei prodotti cerealicoli garantendo da un lato di fronteggiare il rischio di sicurezza alimentare per il Paese, dall'altro di assicurare ai produttori agricoli la certezza di avere assicurato un prezzo di vendita sui cereali prodotti nel corso del 2022 non inferiore ai prezzi mediamente praticati nel mese di marzo 2022.